

CONVENZIONE QUADRO

per l'impiego dei mezzi nautici in dotazione alla Direzione Marittima dell'Abruzzo, Molise ed Isole Tremiti con sede in Pescara nelle attività di monitoraggio ambientale finalizzato allo studio ed al controllo dell'ambiente marino-costiero della Regione Abruzzo

TRA

L'A.R.T.A. ABRUZZO - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, (in seguito denominata A.R.T.A.) Direzione Centrale - con sede in Viale G. Marconi n. 178 - 65127 Pescara - Codice Fiscale 91059790682; Partita IVA 01599980685, rappresentata dal Direttore Generale Arch. Francesco CHIAVAROLI, nato a Collecervino (PE) il 08/01/1961, domiciliato per la carica in Viale G. Marconi n. 178 - 65127 Pescara.

E


La Direzione Marittima dell'Abruzzo, Molise e Isole Tremiti (di seguito denominata "Direzione Marittima") con sede in piazza della Marina 1 - Pescara - Codice Fiscale 80008210686, legalmente rappresentata dal Direttore Marittimo Contrammiraglio (CP) Enrico MORETTI, nato a S. Elpidio al Mare (AP) il 21.10.1958, domiciliato per la carica presso la Sede della Direzione Marittima.

VISTA la Legge 241/90 che all'art. 15 prevede la possibilità di realizzare degli accordi tra le amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 che regola la gestione delle acque di balneazione, la qualità delle acque e le attività di tutela della salute dei bagnanti;

VISTI il Decreto Ministeriale 30.03.2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e la L.R. 22.12.2010 n. 59 Art. 37 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE".

VISTA la Legge 31 Dicembre 1982 n°979, con cui sono state dettate disposizioni per la difesa del mare prevedendo, rispettivamente agli artt.23 e 28, l'affidamento al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera della "sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e delle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle zone relative", nonché l'impiego dello stesso Corpo per la "vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine";



VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, con cui sono state estese, completandole, le funzioni accertative ed operative del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e, quindi, di "polizia ambientale", così come sancita negli artt. 135, comma 2, e 195, comma 5;

CONSIDERATO che la Capitaneria di porto di Pescara con i propri mezzi terrestri e navali è in grado di eseguire campagne finalizzate alla sorveglianza e tutela dell'ambiente terrestre, marino e fluviale;

VISTE le tabelle di onerosità redatte dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con specifico riferimento alla Tabella B riguardante i costi relativi alle prestazioni a favore di Enti/Organizzazioni dello Stato;

VISTA la L.R. 29 luglio 1998 n. 64 e ss.mm.ii. "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" che, in attuazione della legge 21 gennaio 1994 n. 61 istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'A.R.T.A.;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. 64/98 che individuano nelle attività dell'A.R.T.A. funzioni e compiti di supporto tecnico scientifico richieste dalla Regione a da altri enti pubblici.

VISTO il Regolamento dell'A.R.T.A. adottato con deliberazione del Direttore Generale n.36/2013 ed approvato con D.G.R. n. 689/2013 che prevede all'art. 13 la possibilità per l'Agenzia di espletare le proprie attività anche a favore dei soggetti pubblici;

VISTO il Tariffario delle prestazioni Arta, approvato con DGR n. 361/2003 e successivamente aggiornato con D.G.R. 225/2012 e n. 2692013, che prevede, in caso di prestazioni analitiche rese in adempimento di convenzioni, il compenso stabilito dalle convenzioni stesse;

PRESO ATTO dell'esistenza della copertura assicurativa INAIL nei confronti del personale dell'ARTA per tutti tipi di attività lavorativa svolta in relazione alle necessità di servizio;

CONSIDERATO che l'A.R.T.A. è soggetto particolarmente qualificato a svolgere le prestazioni oggetto della presente convenzione contando sui propri laboratori dei Distretti Provinciali;

RITENUTO di dover creare le condizioni per far sì che i rapporti di collaborazione possano essere adeguatamente implementati all'interno di un programma organico


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 (Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART.2 (Oggetto della convenzione e settori di collaborazione)

Oggetto della presente Convenzione è l'impiego dei mezzi nautici in dotazione alla Direzione Marittima di Pescara nelle attività di monitoraggio ambientale finalizzato allo studio ed al controllo dell'ambiente marino-costiero della Regione Abruzzo condotte dall'A.R.T.A. Abruzzo. In particolare la Direzione Marittima si impegna, secondo le proprie procedure interne, a mettere a disposizione dell'A.R.T.A., compatibilmente con i prioritari impegni istituzionali, gli uomini ed i mezzi navali necessari per il raggiungimento degli obiettivi oggetto della presente



Convenzione.

In particolare la presente convenzione disciplina le azioni coordinate dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente dell'Abruzzo e della Direzione Marittima volte a:

- rendere attuabile a gestire un programma operativo organico di studio e controllo integrato dell'ambiente marino-costiero, con particolare riguardo alle attività di monitoraggio ambientale lungo tutta la costa della Regione Abruzzo a tutela degli utilizzatori, nel corso del quinquennio 2017-2022;
- attuare un rapporto di collaborazione e di sinergie operative volte ad ottimizzare l'impiego delle risorse comuni mediante l'utilizzo dei mezzi nautici in dotazione alla Direzione Marittima di Pescara nelle attività di monitoraggio ambientale finalizzato allo studio e al controllo dell'ambiente marino-costiero;
- individuare progetti, intercettare e utilizzare finanziamenti della Unione Europea destinati ad interventi nel settore, la cui realizzazione sia resa possibile attraverso la collaborazione delle strutture interessate dal presente protocollo.

ART.3

(Monitoraggio delle attività oggetto di collaborazione e valutazione dei risultati)

La Direzione Marittima, compatibilmente con le proprie attività d'istituto che effettua con i mezzi in dotazione, si impegna al trasporto sulle predette unità navali del personale specialistico dell'A.R.T.A. per consentire al medesimo di raggiungere le stazioni di campionamento lungo il tratto di costa del litorale abruzzese compreso tra la foce del fiume Tronto a nord ed il comune di San Salvo a sud. Tali stazioni sono collocate essenzialmente su transetti posti entro una fascia di 3 (tre) Km dalla costa e quelle di nuova realizzazione poste a distanza maggiore.

Art.4 (Durata)

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà durata per un quinquennio da tale data. Le parti si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza della presente convenzione per discutere l'eventuale rinnovo.

ART.5

(Modalità e termini di pagamento)

Trattandosi di accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990, l' ARTA ABRUZZO provvederà a rimborsare le spese sostenute dalla Direzione Marittima di Pescara per le attività svolte, da determinare secondo la Tabella B delle citate Tabelle di onerosità, solo a seguito dell' emissione di specifico riepilogo emesso dalla Direzione Marittima medesima. Il riepilogo dovrà essere predisposto coerentemente con il programma delle operazioni realizzato, e dovrà specificare le seguenti diverse voci di spesa:

- manutenzione ed esercizio delle unità navali facendo riferimento alle ore di impiego effettuate. L' importo corrispondente deve essere versato sul capitolo 2454 art. 18;
- resoconto delle eccedenze lavorative sostenute dal personale militare impiegato nelle operazioni. L'importo corrispondente deve essere versato sul capitolo 2454 art. 3.

Trattandosi di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 Legge 241/1990, inoltre, gli importi che l'A.R.T.A. corrisponderà, a titolo di rimborso spese, sono da considerarsi IVA esclusi ai sensi del DPR 633/72.

ART. 6

(Nomina dei responsabili della Convenzione)

I responsabili della Convenzione per le parti sono, rispettivamente, per l'A.R.T.A la Dr.ssa Emanuela Scamosci, direttrice del Distretto Provinciale ARTA di Pescara e, per la Capitaneria, il Capo Sezione Operativa protempore.



ART. 7
(Risoluzione della Convenzione)

La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente anticipatamente, per motivate esigenze di pubblico interesse, previa intesa tra le parti. In tal caso saranno liquidate alla Capitaneria tutte le prestazioni fino a quel momento eseguite, spese o oneri documentati, senza l'applicazione di penali o richieste di danni.

La presente Convenzione può essere risolta anche per inadempienza di una delle parti, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata A/R con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione, presso il domicilio della parte inadempiente.

ART. 8
(Pubblicazioni)

Le parti si impegnano a far rispettare al proprio personale la riservatezza sulle informazioni e la documentazione di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli atti, di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 e la normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.

ART. 9
(Norme applicabili)

Per tutto quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione trovano applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 10
(Foro competente)


Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è competente l'autorità giudiziaria del Foro di Pescara.

ART. 11
(Disposizioni finali)

Le parti sono da ritenersi vicendevolmente manlevate da qualsiasi danno a persone e/o cose derivanti dall'emanazione del presente atto.

Pescara, 15.01.18

Per l'A.R.T.A. Abruzzo
Arch. Francesco CHIAVAROLI



Per la Direzione Marittima
CA (CP) Enrico MORETTI

